

# Circolare per lo Studio - Principali scadenze 1-15 dicembre 2023

## Focus su sanatoria certificazione dei corrispettivi

a cura di Saverio Cinieri

Dal 1° al 15 dicembre 2023, salvo qualche piccola eccezione, non sono previste scadenze di particolare importanza.

In particolare, vanno ricordate le consuete scadenze periodiche tra cui:

- la registrazione e il versamento, il 1° dicembre, dell'imposta di registro per i contratti di locazione del mese precedente;
- il ravvedimento c.d. "breve" relativo alle omissioni dei versamenti del 16 novembre, da effettuare entro il 1° dicembre;
- la fatturazione differita da effettuare entro il 15 dicembre;
- la trasmissione delle fatture transfrontaliere passive entro il 15 dicembre.

Sempre entro tale data, va segnalata la possibilità, prevista dal D.L. n. 131/2023, di regolarizzare la mancata certificazione dei corrispettivi dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023 mediante ravvedimento operoso.

### 1 VENERDÌ

#### IMPOSTE INDIRETTE

#### Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributo

**Attività** - Pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati con data che fa riferimento all'inizio del mese di novembre o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).

**Soggetti obbligati** - Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l'opzione per l'applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3 del D.Lgs. 23/2011.

**Modalità** - Il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione;
- 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive;
- 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto;
- 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto;
- 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del con-

	<p>tratto;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo;</li> <li>• 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi;</li> <li>• 1507: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;</li> <li>• 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;</li> <li>• 1509: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;</li> <li>• 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.</li> </ul>
<p><b>SCRITTURE CONTABILI</b></p>	<p><b>Scritture ausiliarie di magazzino – Cessazione dell’obbligo di tenuta</b></p> <p><i>Attività</i> - Per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese di novembre, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 ottobre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire dal mese di dicembre, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.</p> <p><i>Modalità</i> - L’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all’esercizio sociale che si è concluso lo scorso 30 novembre, possono essere sospese o possono essere tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. n. 600/1973.</p>
<p><b>SCRITTURE CONTABILI</b></p>	<p><b>Scritture ausiliarie di magazzino – Attivazione dell’obbligo di tenuta</b></p> <p><i>Attività</i> - Inizia a decorrere, per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese di ottobre, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d’imposta precedenti, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d’imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.</p> <p><i>Soggetti obbligati</i> - Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare.</p> <p><i>Modalità</i> - Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.</p> <p>Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.</p> <p>Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, de-</p>

	<p>vono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.</p>
<p><b>RAVVEDIMENTO</b></p>	<p><b>Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 15 giorni</b></p> <p><b>Attività</b> - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 novembre 2023.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p><b>Modalità</b> - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8947 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;</li> <li>• 8948 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi;</li> <li>• 8949 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di capitale;</li> <li>• 8950 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;</li> <li>• 8951 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi diversi;</li> <li>• 8952 – Sanzione per ravvedimento addizionale comunale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;</li> <li>• 8953 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi diversi;</li> <li>• 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;</li> <li>• 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento.</li> </ul> <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.</li> </ul>

**13** MERCOLEDÌ

**TASSE E  
IMPOSTE  
VARIE**

**Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento**

**Attività** - Pagamento della seconda rata del sesto periodo contabile (mesi di novembre e dicembre), pari al 25% del PREU dovuto per il quarto periodo contabile (mesi di luglio e agosto).

**Soggetti obbligati** - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

**Modalità** - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5160-prelievo erariale unico ed interessi – VI periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)".

<b>15</b>	<b>VENERDÌ</b>	<b>Comunicazione contanti superiori 10.000 euro</b>
	<b>COMUNICAZIONE</b>	<p><b>Attività</b> - Invio all'Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.</p> <p><b>Modalità</b> - La comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF.</p>
	<b>IVA</b>	<p><b>Fatturazione differita</b></p> <p><b>Attività</b> - Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di novembre e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolle di consegna e simili), tenendo presente che l'annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte e/o professione.</p> <p><b>Modalità</b> - Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva).</p>
	<b>IVA</b>	<p><b>Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00</b></p> <p><b>Attività</b> - Annotazione dell'eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia poste in essere dal cedente/prestatore non residente, di ammontare inferiore a 300,00 euro.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professione.</p> <p><b>Modalità</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese, d'importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i numeri delle fatture cui si riferisce;</li> <li>• l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota Iva applicata;</li> </ul> <p>mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell'attività propria d'impresa, dell'arte o della professione, si deve ritenere consentita l'annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono;</li> <li>• l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'importo dell'imposta distinti per aliquota Iva applicata.</li> </ul>
	<b>SCRITTURE CONTABILI</b>	<p><b>Associazioni sportive dilettantistiche – Registros contabili</b></p> <p><b>Attività</b> - Annotazione dell'importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel corso del mese di novembre.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. 398/1991 e con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 400.000.</p> <p><b>Modalità</b> - Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio</p>

	1997, opportunamente integrato.
<b>IVA</b>	<p><b>Trasmissione dati fatture transfrontaliere passive</b></p> <p><b>Attività</b> - Trasmissione fatture elettroniche operazioni transfrontaliere passive ricevute nel mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Gli operatori IVA residenti sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ad operazioni passive ricevute da soggetti non stabiliti territorio dello Stato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione.</p> <p><b>Modalità</b> - I soggetti obbligati trasmettono i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.</p> <p>La trasmissione avviene con modalità telematiche.</p>
<b>IVA</b>	<p><b>IVA – Regolarizzazione corrispettivi</b></p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo per regolarizzare la mancata certificazione dei corrispettivi dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023 mediante ravvedimento operoso.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi e che intendono procedere con la regolarizzazione.</p> <p><b>Modalità</b> - In caso di o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi è possibile avvalersi del ravvedimento operoso anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento.</p> <p>La regolarizzazione mediante ravvedimento si perfeziona a condizione che, entro il 15 dicembre 2023, siano effettuati tutti i seguenti adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- memorizzazione e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate degli scontrini elettronici omessi;</li> <li>- versamento della sanzione ridotta, a seconda del ritardo con cui si regolarizza la violazione;</li> <li>- presentazione della dichiarazione IVA integrativa se le violazioni sono relative all'anno 2022, versando la maggiore imposta, con gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e la sanzione pari a 1/8 o a 1/7 del minimo;</li> <li>- versamento della differenza d'imposta se le violazioni si riferiscono all'anno 2023 qualora la violazione abbia comportato un omesso o carente versamento di IVA in sede di liquidazione periodica, con gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e la sanzione pari a 1/9 del minimo o a 1/8 del minimo, a seconda del ritardo con il quale si regolarizza la violazione.</li> </ul> <p>Inoltre, se la violazione è stata commessa nel 2022, il contribuente deve includere gli eventuali ricavi non dichiarati ai fini dei redditi ed IRAP.</p> <p>I codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni ed interessi IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 8904- Sanzione pecuniaria IVA;</li> <li>- 1991- Interessi sul ravvedimento – IVA.</li> </ul> <p><b>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</b></p>

**SCADENZE AGGIORNATE AL 27 NOVEMBRE 2023**

**Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze On line**

# L'Approfondimento

## Sanatoria certificazione dei corrispettivi – Le novità

*Può avvalersi del ravvedimento operoso chi, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, ha commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023. Le violazioni regolarizzate non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria.*

### Aspetti generali

I contribuenti che, **dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi**, possono avvalersi del ravvedimento operoso, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale **perfezionamento** avvenga **entro la data del 15 dicembre 2023** (art. 4, D.L. n. 131/2023).

A tale proposito, si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto e attività assimilate, sono tenuti a memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri (art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015).

La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione.

Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000.

Inoltre:

- a decorrere dal 1° luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- a decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

### Disciplina sanzionatoria sui corrispettivi

Nelle ipotesi di obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi elencate sopra, se le violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'IVA consistono nella **mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione**, ovvero nella **memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri**, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso (art. 6, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/1997).

Tale sanzione si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti.

Se non constano omesse annotazioni, in caso di **mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o di omessa verifica periodica degli stessi strumenti** nei termini legislativamente previsti si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

Se le violazioni consistono nella **mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto** ovvero nell'**emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali**, la sanzione è in ogni caso pari al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato.

La stessa sanzione si applica in caso di **omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi** relativi a ciascuna operazione **in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali**.

Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

## Sanatoria delle violazioni

Come anticipato, i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni di cui sopra possono avvalersi del **ravvedimento operoso** anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023.

In particolare, la regolarizzazione mediante ravvedimento si perfeziona a condizione che, **entro il 15 dicembre 2023**, siano effettuati tutti i seguenti **adempimenti**:

- memorizzazione e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate degli scontrini elettronici omessi;
- versamento della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, a seconda del ritardo con cui si regolarizza la violazione;
- presentazione della dichiarazione IVA integrativa se le violazioni sono relative all'anno 2022, versando la maggiore imposta, con gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e la sanzione pari a 1/8 o a 1/7 del minimo;
- versamento della differenza d'imposta se le violazioni si riferiscono all'anno 2023 qualora la violazione abbia comportato un omesso o carente versamento di IVA in sede di liquidazione periodica, con gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e la sanzione pari a 1/9 del minimo o a 1/8 del minimo, a seconda del ritardo con il quale si regolarizza la violazione.

## Esimente sulle sanzioni accessorie

La norma agevolativa precisa che **le violazioni regolarizzate** ai sensi del presente articolo **non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria** prevista dall'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997.

Tale disposizione stabilisce che, qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo.

Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.

Le sanzioni si applicano anche se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri.